



41471/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 30/09/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILIBERTO PAGANO
Dott. DOMENICO GENTILE
Dott. GIULIANO CASUCCI
Dott. PIERCAMILLO DAVIGO
Dott. DOMENICO CHINDEMI

SENTENZA
N. 4042/09
- Presidente -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 22964/2007
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA / ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da:

1) ~~ORLANDO~~ N. IL 13/12/1958

avverso la sentenza n. 911/2005 CORTE APPELLO di LECCE, depositata il 20/03/2006

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
DOMENICO CHINDEMI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GUGLIELMO PASSACANTANDO
che ha concluso per *l'inevitabile del reato.*

Udito, per la parte civile, l'Avv;

Osserva

In fatto

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 20 marzo 2006, confermava la sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, in data 7/12/2004, appellata anche da ~~Orlando Lupo~~ imputato di tentata truffa, poi qualificata truffa consumata, ai danni del Comune di Taurisano, facendo rilevare la propria presenza sul posto di lavoro con la timbratura del cartellino marcatempo nell'orario pomeridiano in cui lo stesso risultava presente presso lo stadio comunale in occasione dell'incontro calcistico Taurisano - San Cassiano, e con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, condannato alla pena di mesi sei di reclusione e € 100 di multa, con i benefici di legge.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi:

- a) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale: art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., con riferimento agli articoli 56 e 640 c.p. - mancanze manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione all' articolo 546, comma primo, lett. e) c.p.p.) per avere erroneamente la Corte ritenuto il reato di truffa consumata, anziché quella tentata e per aver posto a base della decisione le sole dichiarazioni testimoniali resa ai Carabinieri di servizio in occasione dell'incontro di calcio, omettendo di valutare come la presenza dell'imputato allo stadio comunale fosse comunque compatibile con il contenuto del permesso rilasciatogli dal responsabile comunale del settore tecnico, in virtù del quale egli era stato autorizzato ad assentarsi dal municipio dalle 16.00 alle 19.00 dello stesso giorno, non potendo neanche ritenersi generica la deposizione resa, in ordine al procedimento amministrativo per avere percepito senza titolo la relativa retribuzione, dal teste De Pietro che ha dichiarato che tutti gli impiegati erano in credito di orario di lavoro, effettuato in più e mai meno;
- b) violazione di legge-articolo 43 c.p. in relazione all'articolo 640 c.p.- insussistenza dell'elemento psicologico e difetto di motivazione, non avendo la Corte di merito tenuto conto del permesso di assentarsi dal lavoro;

- c) violazione di legge-articolo 133 c.p. e 62 bis c.p. - non avendo la Corte di merito riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, tenuto anche conto dello stato di incensuratezza del ricorrente;
- d) violazione del art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione all'articolo 157 c.p., essendo maturata la prescrizione, trattandosi di fatto risalente all'8 ottobre 1998.

Motivi della decisione

Relativamente al primo motivo di ricorso sulla dedotta configurazione del reato quale tentativo di truffa e non truffa consumata, va rilevato che le Sezioni Unite hanno puntualizzato, in relazione alla dedotta distinzione tra il delitto consumato e tentato di truffa che *"nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre - mediante la "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione - la perdita definitiva del bene da parte della stessa; ne consegue che in tutte quelle situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici e raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma questo non perviene, con correlativo danno, nella materiale disponibilità dell'agente, si verte nella figura di truffa tentata e non in quella di truffa consumata"*

Il delitto di truffa si perfeziona, quindi, non nel momento in cui il soggetto passivo assume un'obbligazione per effetto degli artifici o raggiri subiti, bensì in quello in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene economico da parte dell'agente e la definitiva perdita di esso da parte del raggirato (Sez. 2, Sentenza n. 28928 del 24/01/2002 Ud. (dep. 08/07/2003) Rv. 226745)

Nella fattispecie si è verificata una lesione concreta e definitiva del patrimonio dell'Ente pubblico, mediante una dazione patrimoniale non dovuta, costituita dal corrispettivo non dovuto, pacificamente percepito dall'imputato (il teste XXXXXXXXXX responsabile del personale ha affermato che il comune di Taurisano non ha ancora recuperato il proprio credito-pagina 13

verbale udienza 7/10/2004) che ben avrebbe potuto, quantomeno, dichiarare di rinunciare, prima della sua percezione, all' importo relativo alla l'assenza dal lavoro ingiustificata.

Irrilevante ai fini della configurazione è la dichiarazione del teste ~~XXXXXXXXXX~~, responsabile del personale del Comune di Taurisano, che ha affermato che "tutti gli impiegati sono in credito di orario di lavori effettuato in più e mai in meno", trattandosi di dichiarazione generica e non avendo, comunque, l'imputato mai dichiarato o affermato di volersi avvalere di tale addotto e non dimostrato "credito", avendo fondato la sua difesa su argomenti assolutamente incompatibili con tale deduzione, ritenendo giustificata l'assenza con l'addotto permesso di assentarsi dal lavoro.

Gli ulteriori motivi del primo e secondo motivo di ricorso sono anch'essi manifestamente infondati.

Invero a fronte di una motivazione congrua, logica e non contraddittoria (si vedano le pagine 4 e 5) il ricorrente si limita a fornire una diversa interpretazione dei fatti, generica e apodittica.

A solo titolo di esempio, la Corte ha rilevato l'incompatibilità tra la presenza del dipendente presso il campo sportivo e la sospensione del rapporto di lavoro derivante dalla fruizione del permesso rilevando come "il rimprovero, infatti, che si muove al dipendente non è tanto quello di essersi recato - durante l'orario di servizio - ad assistere ad un incontro di calcio, ma di aver percepito un ingiusto profitto, ricevendo la retribuzione anche in relazione ai tempi in cui sia assentato, con corrispondente danno del Comune, ingenerando negli organi preposti al controllo delle presenze la falsa rappresentazione che egli avesse lavorato", con un indebito percepimento di una retribuzione senza titolo mediante una falsa rappresentazione della realtà; peraltro il permesso, che viene annotato su un giornale ad evidenti fini retributivi non risulta annotato in tale occasione.

La Corte territoriale ha, inoltre, accertato che "la registrazione dell'ora di ingresso dell' ~~XXXXXXXXXX~~ (ore 16,36) era stata effettuata con la complicità di altra persona alla quale il prevenuto aveva evidentemente ceduto il tesserino marcatempo, attesa l'incompatibilità con la sua presenza al campo sportivo, già attestata alle 16.00, mentre l'emissione del permesso rilasciato allo

risultava priva di data certa e rimaneva comunque ininfluyente al fine dell'integrazione del reato"

Sul punto appare utile ribadire – oltre a richiamare i principi di questa Corte già sopra riportati per situazioni analoghe– che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico e complessivo apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza o l'inconferenza fattuale delle argomentazioni di cui il Giudice di merito si sia avvalso per sottolineare il suo convincimento ovvero la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, e ciò al fine di evitare che il controllo demandato alla Cassazione, anziché "sui requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità della motivazione", si eserciti muovendo dagli atti del processo sul contenuto della decisione (cfr. Cass. Sez. 3^a, sent. 12657 del 2006, Coppolino).

3) in relazione al terzo motivo di ricorso non risulta che la doglianza sia stata formulata anche in grado di appello.

Questa Corte ha, comunque, già evidenziato che *"la valutazione che il giudice, nel motivare la sentenza di condanna, deve formulare nel caso di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti rientra nell'ampio concetto del libero convincimento del giudice in cui si sostanzia il giudizio penale e costituisce un potere discrezionale del cui esercizio devono essere chiaramente indicati i punti essenziali e determinanti. Ne consegue che le eventuali argomentazioni o le risultanze non espressamente esaminate, ancorché poste in rilievo dal difensore, nell'implicito raffronto con gli elementi ritenuti fondamentali, devono considerarsi disattese e non pretermesse"*. (Sez. 2, Sentenza n. 14463 del 10/12/2003 Ud. (dep. 24/03/2004) Rv. 228774)

4) Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato; il delitto di furto aggravato contestato al ricorrente si prescrive, come già correttamente affermato dalla Corte di Appello, in quindici anni. Infatti, in forza dell'articolo 10, III comma, della L. 05/12/2005 n. 251 al presente processo – già pendente presso questa Suprema Corte all'atto di entrata in vigore della nuova legge sulla prescrizione - si applicano i termini prescrizionali previsti

dal vecchio articolo 157 del codice penale. Quindi essendo la pena prevista per il reato contestato quella di 5 anni, la prescrizione è di dieci anni aumentata a quindici per effetto degli eventi interruttivi e tale termine si matura – a far data dal fatto e cioè dal 8.10.1998 – il 8.10.2013.

Sul punto questo Supremo Collegio ha costantemente affermato il principio, condiviso dal Collegio, che in tema di prescrizione del reato, la disciplina transitoria prevista dal terzo comma dell'art. 10 L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui esclude per i processi già pendenti l'applicabilità dei termini che risultino più brevi per effetto delle nuove disposizioni, va interpretata nel senso che l'esclusione investe tutte le disposizioni che comunque comportino una abbreviazione dei termini. (Sez. 3, Sentenza n. 15177 del 14/02/2007 Ud. - dep. 16/04/2007 - Rv. 236813).

Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 30.9.2009

Il Consigliere estensore



Il Presidente

